

Mi scusi, a quanto ammontano le spese di mediazione?

Il calcolo relativo all'ammontare delle spese di mediazione diventa più articolato

Roma, 11 Novembre 2023

A pochi giorni dall'emanazione del decreto ministeriale 150/2023 (sostitutivo del decreto ministeriale 180/2010) vorremmo condividere alcune riflessioni sulle modifiche da questo apportate.

Il fatto che, con la mediazione civile il fruitore del servizio dovesse affrontare costi contenuti e, soprattutto, di facile calcolo e applicazione, in modo che da poter prevenire con precisione l'ammontare della spesa, è stata sempre una questione di primaria importanza.

La scelta italiana di un modello di mediazione amministrata, in cui vi fossero delle tabelle predefinite, divise per scaglioni, per individuare l'importo delle indennità spettanti, voleva appunto andare in questa direzione.

L'esigenza di mantenere dei costi contenuti è derivata dall'accettato generale principio che, qualora si introduca uno strumento da azionare preventivamente all'espletamento dell'azione giudiziaria che si frapponga tra il cittadino e il giudice, devono ricorrere tre presupposti: lo strumento deve garantire un effetto deflattivo, deve avere tempi rapidi di utilizzo e deve costare poco.

La mediazione civile ha mostrato di avere, senza tema di smentita, tutti e tre questi requisiti, in particolare la riforma Cartabia, prevedendo i benefici fiscali introdotti, ha pienamente realizzato l'obiettivo del contenimento dei costi, rendendo praticamente gratuito il primo incontro, quanto meno per gli scaglioni medio\ bassi.

In particolare, però, la legittima aspettativa che la mediazione costi poco spesso si è scontrata con la altrettanto legittima necessità che il servizio di mediazione fosse congruamente remunerato, sia per consentire l'efficiente funzionamento degli organismi di mediazione, sia per garantire la remunerazione del mediatore e l'erogazione di un servizio di qualità.

Del resto, le attività di ricerca e sviluppo poste in essere dagli organismi in modo da avere una organizzazione dei processi aziendali mirata alla celerità e alla massima soddisfazione degli utenti e

la costante acquisizione da parte dei mediatori di tecniche di gestione e trasformazione dei conflitti sempre più efficaci comportano, per entrambi i soggetti, ingenti investimenti economici ed una continua formazione professionale di elevata qualità.

Con il decreto del fare sembrava si fosse raggiunto un ragionevole compromesso, prevedendo, nelle mediazioni obbligatorie, il versamento delle spese di avvio della mediazione (40 euro + iva per uno scaglione fino a € 250.000 e 80 euro + iva per gli scaglioni superiori) da corrispondere alla presentazione dell'istanza di mediazione e al momento della partecipazione della parte invitata e poi, una volta terminato l'incontro informativo, le ulteriori spese di mediazione maturavano solo in caso di prosecuzione del procedimento di mediazione. Nel caso il procedimento non fosse proseguito, null'altro era dovuto oltre le spese di avvio.

Questo modello aveva permesso una sorta di mitigazione della condizione di procedibilità della mediazione, che tanto era stata osteggiata, soprattutto da una parte dell'avvocatura, al momento dell'introduzione dell'istituto ed anche un notevole contenimento dei costi, in particolar modo qualora il procedimento non proseguisse oltre l'incontro informativo.

In tanti, però, considerarono questa scelta lesiva della dignità professionale del mediatore, il quale frequentemente finiva per non avere alcuna remunerazione pur avendo speso impegno, tempo ed energie al fine di individuare uno spiraglio che potesse far aprire e iniziare un confronto sano e costruttivo tra le parti.

Con l'introduzione della riforma Cartabia si è ritenuto che questo modello potesse ormai essere superato, prevedendo l'effettività della mediazione fin dal primo incontro, già durante il quale deve avere inizio il confronto negoziale tra le parti, assistite e supportate nella loro negoziazione dall'intervento del mediatore.

La riforma Cartabia, proprio riconoscendo le professionalità e le competenze sviluppate dai mediatori negli ultimi dodici anni e il notevole impegno da questi profuso per la esplorazione, insieme

alle parti e ai legali, di soluzioni conciliative, ha previsto che, sin dal primo incontro, maturassero delle spese di mediazione (anche se in misura ridotta) da corrispondere immediatamente in modo da garantire una remunerazione, sin da subito, anche per il mediatore.

L'art. 17¹ del nuovo d.lgs. 28/2010 ha previsto infatti che ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento della partecipazione, corrisponda all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro e che, quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Il regolamento dell'organismo di mediazione deve poi indicare le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo e viene lasciato agli artt. dal 28 al 34 del nuovo DM 150/2023, il compito di determinare gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 10% nel caso di accordo al primo incontro e non superiori al 25 % nell'ipotesi di successo negli incontri successivi; le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ovvero è demandata dal giudice.

L'art. 28² del citato decreto ministeriale è andato così a stabilire le spese di avvio da versare al momento di presentazione dell'istanza (e al momento della partecipazione della parte invitata) divisi in tre scaglioni (con la riduzione di 1/5 per la mediazione obbligatoria e demandata dal giudice):

- € 40,00 (32 per la mediazione obbligatoria) oltre iva, per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 (60 per la mediazione obbligatoria) oltre iva, per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 (88 per la mediazione obbligatoria) oltre iva, per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
- e le spese di mediazione ridotte per il primo incontro, anche queste divise in tre scaglioni:
- € 60,00 (48 per la mediazione obbligatoria) oltre iva per le liti di valore sino a € 1.000,00 e indeterminato basso;
 - € 120,00 (96 per la mediazione obbligatoria) oltre iva per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e indeterminato medio;
 - € 170,00 (136 per la mediazione obbligatoria) oltre iva per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato alto;

oltre le spese vive documentate, che riguardano le spese per le convocazioni delle parti (raccomandate postali, pec, ecc...), per la sottoscri-

zione digitale del verbale e dell'accordo, quando la parte è priva di una firma digitale propria, e per il rilascio dei documenti depositati nel fascicolo di mediazione.

L'art. 30³ del decreto ha poi stabilito che, qualora la mediazione proceda oltre il primo incontro, dovranno essere versate le ulteriori spese di mediazione, indicate nel loro ammontare totale nella Tabella A⁴ allegata al decreto, per gli organismi pubblici, o eventuale tabella delle tariffe, eventualmente diversa, utilizzata dagli organismi privati, detratti gli importi delle spese di mediazione già versate al deposito della domanda. Le maggiorazioni previste in caso di raggiungimento dell'accordo saranno poi pari al 10% qualora si concili al primo incontro o del 25% in caso di conciliazione successivamente primo incontro.

Ora, naturalmente, noi siamo più che favorevoli ad un modello che riconosca e gratifichi il lavoro svolto dal mediatore, soprattutto in questa fase in cui, passati diversi anni dall'introduzione dell'istituto, come abbiamo avuto modo di precisare e raccontare in altri nostri lavori, sono aumentate di molto le aspettative sia da parte degli utenti finali, cittadini e imprese, sia da parte dei legali che hanno compreso, o stanno comprendendo, che la mediazione civile non è un semplice passaggio formale obbligato ma è soprattutto uno strumento che può essere, in tanti casi, utile e risolutivo per i propri assistiti e che dietro l'intervento del mediatore c'è tanta esperienza maturata sul campo, tante ore spese nelle stanze della mediazione e un notevole investimento formativo per rimanere costantemente aggiornati e conoscere e apprendere strumenti utili allo svolgimento di questo lavoro, che è tanto affascinante e appassionante quanto spesso logorante, proprio perché ci si muove tante ore al giorno in situazioni molto conflittuali.

La nuova formulazione delle indennità di mediazione risulta però macchinosa e non aiuta sempre a rappresentare in maniera chiara e certa i costi che gli utenti devono affrontare a seconda dei diversi scenari di sviluppo dei procedimenti stessi.

Facciamo un semplice esempio, immaginando quattro possibili esiti del procedimento di mediazione e tralasciando le spese vive e quelle eventuali relative alla firma digitale e/o ai ritiri documentali:

Procedimento di mediazione obbligatoria, valore indicato euro 30.000, scaglione da euro 25.001,00 a 50.000,00, con riferimento al valore minimo ridotto di 1/5 pari ad euro 576,00 (valore da tabella 720 / 5 x 4).

Mediazione che si chiude con un mancato accordo al primo incontro:

- Spese di avvio: 60 euro + IVA;
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;

- Totale indennità del procedimento da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA.
- Nulla è più dovuto se la mediazione si chiude al primo incontro senza accordo.

Mediazione che si chiude con accordo al primo incontro:

- Spese di avvio: 60 euro + IVA;
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;
- Totale indennità da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA;
- Spese di mediazione ulteriori: euro 576,00 (valore minimo della tabella ridotto di un quinto) – euro 96 (quanto già versato per il primo incontro) = euro 480,00 + IVA;
- Maggiorazione del 10%⁵ per accordo: euro 576,00 x 10% = euro 57,60 + IVA;
- Totale indennità del procedimento: euro 693,60 + IVA.

Mediazione che procede oltre il primo incontro e si chiude senza accordo:

- Spese di avvio: 60 euro + iva
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;
- Totale indennità da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA;

- Spese di mediazione ulteriori: euro 576,00 (valore minimo della tabella ridotto di un quinto) – euro 96 (quanto già versato per il primo incontro) = euro 480,00 + IVA;
- Totale indennità del procedimento: euro 636,00 + IVA.

Mediazione che procede oltre il primo incontro e si chiude con accordo:

- Spese di avvio: 60 euro + IVA;
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;
- Totale indennità da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA;
- Spese di mediazione ulteriori: euro 576,00 (valore minimo della tabella ridotto di un quinto) – euro 96 (quanto già versato per il primo incontro) = euro 480,00 + IVA;
- Maggiorazione del 25% per accordo⁶: euro 576,00 x 25% = euro 144,00 + IVA;
- Totale indennità del procedimento: euro 780 + IVA.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che è necessario prefigurare alle parti almeno 4 diversi scenari, tutte le volte a scapito della certezza e della chiarezza nella preventivazione dei costi da affrontare per sostenere il percorso di mediazione.

¹ **Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità**

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
 - a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5- quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, di 7,018 milioni di euro

per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede:

- a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;
- b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

² **Art. 28 – Indennità e spese per il primo incontro**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

Questo, tralasciando, inoltre, le complicazioni che si incontrano per il calcolo di ulteriori maggiorazioni, che possono essere applicate esclusivamente qualora si raggiunga un accordo, parametrati agli importi massimi, seguendo determinati criteri relativi alla competenza, esperienza, impegno, complessità della questione e durata e numero degli incontri e lasciati alla libera volontà delle parti, qualora volessero riconoscerli.

Detto questo, rileviamo una ulteriore criticità: una volta appurato che tutte le volte bisogna prefigurare più scenari per individuare i costi del procedimento, ci ha stupito come il legislatore abbia, giustamente, previsto una maggiorazione per accordo in misura ridotta qualora si raggiunga al primo incontro (10%) invece che nei successivi (25%) e non abbia adottato lo stesso criterio per le spese di mediazione tabellari. Quando si raggiunge l'accordo al primo incontro devono essere versate le spese di mediazione da tabella per intero (detratto quanto già versato per il primo incontro), nella stessa misura in cui si verserebbero se la mediazione proseguisse per più incontri.

Probabilmente anche per le spese di mediazione, così come per le maggiorazioni, sarebbe stato più corretto differenziare, prevedendo una misura ridotta anche per le spese di mediazione, qualora l'accordo fosse raggiunto al primo incontro,

ed evitare che l'importo maturasse per intero, limitando la riduzione solo alla maggiorazione per accordo.

Una proposta in tal senso era stata avanzata al tavolo ministeriale dal CNDCEC.

Un'altra soluzione poteva essere quella di fissare, oltre il primo incontro, un costo a singolo incontro di mediazione, anche in questo caso diverso per scaglioni.

L'utilizzatore del servizio di mediazione avrebbe così potuto conoscere con esattezza il costo del singolo incontro, consapevole che l'ammontare complessivo dipende dalla volontà delle parti di svolgere di volta in volta un incontro successivo per continuare la negoziazione.

Si potrebbe suggerire un tavolo di confronto permanente nel tempo per valutare le applicazioni operative e le *best practices*.

FRANCESCO ROMANO IANNUZZI
RESPONSABILE ORIZZONTI ADR

STEFANIA PIERONI
MEDIATORE ADR CENTER

® RIPRODUZIONE RISERVATA

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

3 Art. 30 - Determinazione delle spese di mediazione

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispet-

tivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
5. La maggiorazione del 10% è stata calcolata sull'intera tariffa senza scorporare quanto già versato per il primo incontro. Benché ci sia chi sostenga che anche la maggiorazione debba essere calcolata sul valore delle spese di mediazione detratto quanto già versato per il primo incontro, noi riteniamo che sia più corretto calcolarla sull'intero. Le spese di primo incontro, da versare in sede di presentazione dell'istanza e in sede di prima partecipazione alla mediazione, infatti, altro non sono che una anticipazione dell'importo complessivo. In tal senso è corretto nel calcolare le spese successive detrarre quanto già anticipato. Di conseguenza, altrettanto corretto è calcolare la maggiorazione sull'intero importo delle spese di mediazione, che sono costituite dalla parte già anticipata e dal rimanente ancora da versare.
6. Idem, applicata alla maggiorazione del 25%.

4 TABELLA A DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00	
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00	
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00	
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00	
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00	
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00	
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00	
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00	
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00	
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00	
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00	

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.